



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Eco Transider Srl, Giuseppe Ragosta e Ciro Romano, rappresentati e difesi dagli
avv. Antonio Esposito ed Eduardo Romano, con domicilio eletto presso
quest'ultimo in Napoli, piazza Trieste e Trento, n. 48;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura di Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Palma, con domicilio
eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

per l'annullamento

con ricorso originario:

- del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. 1735/12b.16/ANT/Area1 del 5
marzo 2012 adottato dal Prefetto di Caserta e di tutti gli atti di indagine connessi e
cioè la nota U985/2011ER del 31.1.2011 della Questura di Napoli, la nota n.

0268990/1-5”P” del Comando carabinieri di Caserta, la nota prefettizia del 27.9.2011, la nota n. Q2/2/D.P.A. della Questura di Caserta, la nota n. 0050175/12 del 27.1.2012 del Comando Nucleo di polizia tributaria della GdF di Caserta, la nota n. 0582755/11 del G.I.CO. di Napoli, la nota n. 125/NA/H7 del 7.11.2011 della D.I.A. di Napoli e la segnalazione CED;

- del decreto dirigenziale dell’A.G.C. 05 (ecologia, tutela ambiente e protezione civile) della Regione Campania n. 58 del 23.3.2012 di revoca dei precedenti decreti n. 18 dell’11.01.2010 e 191 del 10.8.2010 di approvazione del progetto per la realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi e rilascio all’esercizio della attività ed alla immissione in atmosfera in favore della società **Eco Transider**;

con motivi aggiunti depositati in data 19 ottobre 2012:

- dei medesimi atti, nonché della relazione redatta in data 29.2.2012 dal GIA e di tutti gli atti di indagine connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta e della Regione Campania;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia prot. n. 1735/12b.16/ANT/Area1 del 5 marzo 2012 adottato dal Prefetto di Caserta e la connessa determina dirigenziale dell’A.G.C. 05 (ecologia, tutela ambiente e protezione civile) della Regione Campania n. 58 del 23.3.2012 che, sulla base di

esso, ha revocato i precedenti decreti n. 18 dell'11.01.2010 e 191 del 10.8.2010 di approvazione del progetto per la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi e rilascio all'esercizio della attività ed alla immissione in atmosfera in favore della società **Eco Transider**.

Col ricorso in esame e successivi motivi aggiunti proposti a seguito della ostensione degli atti istruttori a base del provvedimento prefettizio, la ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti in epigrafe, gli atti di indagine e le risultanze investigative alla base degli stessi.

Il gravame è affidato a motivi di censura, alcuni per dedurre ragioni di autonoma illegittimità dei provvedimenti regionali impugnati ed altri per sostenerne l'illegittimità della informativa prefettizia sotto il profilo dell'insussistenza dei presupposti.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, nonché la Regione Campania, la quale ha prodotto una memoria difensiva per sostenere l'applicabilità dell'art. 4 d.lgs. 490/94 anche ai provvedimenti autorizzatori.

Con memoria depositata l'8 gennaio 2013 la difesa della Regione ha chiarito che, nelle more, il Gip presso il Tribunale di Napoli ha sottoposto la società a sequestro preventivo, nominando i custodi ed amministratori giudiziari e, per l'effetto, avendo la Prefettura rilasciato informativa favorevole, ha revocato il decreto di revoca con determina dirigenziale n. 68 del 29 marzo 2012.

All'udienza del 9 gennaio 2013 la causa è trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del ricorso in relazione all'impugnazione della determina regionale di revoca dell'approvazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti.

Ed invero l'amministrazione regionale, sulla base della sopravvenienza costituita

dalla nomina degli amministratori giudiziari, ha preso atto della informativa liberatoria emanata dal Prefetto (prot. n. 1886/12.b.16/ANT/Area 1^ del 29 marzo 2012) ed ha revocato l'atto di revoca, confermando l'approvazione del progetto dell'impianto. Pertanto sotto questo profilo non vi è più interesse alla coltivazione nel merito del ricorso, poiché il provvedimento regionale risulta integralmente sostituito dall'atto di secondo grado.

Le medesime considerazioni non possono però estendersi alla nota prefettizia originariamente gravata, poiché l'informativa liberatoria è basata unicamente sulla circostanza che la società è allo stato gestita da amministratori giudiziari che, al momento, consentono di fugare i dubbi in ordine ai rischi di infiltrazione mafiosa nella gestione della società.

Ciò non toglie valore alla valutazione prefettizia sfavorevole alla società, valutazione che è pienamente suscettibile di riprendere vigore all'esito della procedura giudiziaria che ha condotto all'emanazione del decreto di sequestro preventivo.

Pertanto, venendo al merito e tenuto conto che si tratta di informativa tipica, autonomamente lesiva, al fine di valutare la consistenza dei motivi di doglianza prospettati con il ricorso originario ed i connessi motivi aggiunti occorre partire da alcune considerazioni preliminari in merito al provvedimento di interdizione antimafia oggetto del presente giudizio.

Alla luce di orientamenti ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa, è opinione comune:

- che la misura in questione, per la sua natura cautelare e preventiva, non richieda la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste;
- che dunque ciò che deve essere provato non è la intervenuta infiltrazione

mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza;

- che l'insieme degli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico, ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione ad uno specifico quadro indiziario nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri;

- che l'interdittiva non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là della individuazione delle responsabilità penali, cosicché anche da una sentenza pienamente assolutoria possono essere tratti elementi per supportare la misura interdittiva.

Muovendo da tali necessarie premesse, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame l'adozione della misura interdittiva nei confronti della società appellante non appare giustificata sulla base degli elementi indiziari richiamati del provvedimento del Prefetto.

L'informativa è basata sulla valutazione del G.i.a, in cui è evidenziato che il titolare della società (già amministratore) G. Ragosta risulta inserito nelle dinamiche criminali del territorio di riferimento, sia per l'appartenenza ad ambienti inquinati del padre (essendo stato ucciso in agguato di matrice camorristica) e della madre (con precedenti proprio nel traffico illecito di rifiuti), sia per le frequentazioni con affiliati al clan egemone sul territorio, sia per la presenza, sia in fase di costruzione del capannone che in fase di svolgimento dell'attività industriale, di due soggetti, in qualità di custodi, (Autiero N. e A., padre e figlio), gravati da precedenti specifici e strettamente imparentati con il capozona del clan nel Comune di Gricignano.

Il quadro indiziario appare idoneo ad evidenziare la sussistenza almeno di un pericolo di condizionamento di organizzazioni criminali all'interno della logica

dell'impresa sottoposta a scrutinio.

Ed invero, ribadito che gli elementi di indagine devono essere valutati congiuntamente e non in modo atomistico, tutte le risultanze investigative convergono nella direzione di una vicinanza della criminalità organizzata nella struttura e nella operatività dell'impresa ricorrente, conferendo agli episodi una pregnanza complessiva indicativa di un pericolo di contagio criminale.

In questo quadro le frequentazioni del titolare dell'impresa, sebbene non siano di per sé dirimenti, acquisiscono valore di indice sintomatico di una possibile attuale contaminazione dell'impresa da parte della criminalità organizzata, onde non sembra irragionevole desumere nel caso di specie il pericolo di infiltrazione sufficiente a sostenere la legittimità della decisione finale.

In conclusione, non può sottacersi che l'ordinaria conformazione delle imprese operante nel settore e nell'ambito geografico di riferimento, unitamente alla circostanza che soggetti particolarmente pericolosi (per lo strettissimo legame di parentela con il capoclan di zona) sono stati trovati dalla forze dell'ordine a presidiare lo stabilimento industriale, concorrono ad irrobustire gli elementi di sospetto nei confronti della società ricorrente, i quali, dunque, risultano idonei a dare conto del tentativo di infiltrazione, in quanto emerge la concreta possibilità dell'organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali.

Né vale a sminuire la conclusione prefettizia la circostanza che il custode sia stato in un secondo tempo allontanato dalla società, tenuto conto che le ragioni del licenziamento riposano su una generica riduzione del personale e non evidenziano una volontà dissociativa della società nei confronti di tale soggetto.

Rammentando che la funzione affidata all'informativa del Prefetto non si esplica sul piano dell'accertamento di responsabilità penali e non implica, pertanto, altro che un giudizio prognostico sul pericolo di permeabilità dell'impresa ad interessi criminali, occorre, in conclusione, osservare che il ruolo legato ad ambienti

criminosi di G. Ragosta rende non irragionevole la conclusione che egli possa, quanto meno, convivere professionalmente con la presenza nelle sue attività di quegli interessi che, oltre che combattere, occorre bandire dall'accesso a risorse pubbliche.

Tali considerazioni, unitamente alle risultanze della documentazione agli atti di causa, conducono al rigetto di tutte le censure relative alla nota prefettizia, mentre in relazione ai decreti regionale va dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia ed alla delicatezza delle questioni, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•